

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**  
**384/2023/R/EEL**

**ESENZIONE PER IL NUOVO INTERCONNECTOR SOMPLAGO (IT) – WÜRMLACH (AT) A  
SEGUITO DELLA DECISIONE C(2023) 2822 FINAL DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento (CE) 714/2009);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021 (di seguito: direttiva 2019/944/UE);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 febbraio 2021, 37/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2021/R/eel);

- la decisione della Commissione Europea del 25 aprile 2023 relativa all'esenzione di Alpe Adria Energia S.r.l. a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 per un interconnettore elettrico tra Italia e Austria C(2023) 2822 final (di seguito: decisione C(2023) 2822 final);
- l'istanza di esenzione del progetto “Somplago (IT) – Würmlach (AT)” (nel seguito: *interconnector* Somplago – Würmlach) inviata in data 18 dicembre 2019 dalla società Alpe Adria Energia srl (di seguito: AAE) al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito: MASE) e al regolatore austriaco “Energie-Control Austria” (di seguito: E-Control) (prot. Autorità 35072 del 23 dicembre 2019, di seguito: comunicazione 18 dicembre 2019);
- la comunicazione del MASE del 5 febbraio 2020 all’Autorità (prot. Autorità 4081 del: 05 febbraio 2020);
- la lettera del responsabile dell’ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell’Autorità alla Commissione europea e ad ACER del 14 febbraio 2020 (prot. Autorità 5306 del 14 febbraio 2020, di seguito lettera 14 febbraio 2020);
- la lettera del responsabile dell’ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell’Autorità alla Commissione europea del 14 febbraio 2020 (prot. Autorità 18154 del 22 aprile 2022, di seguito lettera 22 aprile 2022);
- la lettera del responsabile dell’ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell’Autorità alla Commissione europea del 7 febbraio 2023 (prot. Autorità 8638 dell’8 febbraio 2023, di seguito: lettera 8 febbraio 2023);
- la comunicazione di AAE a TERNA (prot. Autorità 11322 del 2 aprile 2020);
- la comunicazione di TERNA al MASE del 6 aprile 2020 (prot. Autorità 11611 del 6 aprile 2020);
- la comunicazione di TERNA al MASE del 5 giugno 2020 (prot. Autorità 0017595 del 5 giugno 2020);
- la comunicazione di AAE al MASE dell’1 luglio 2020 (prot. Autorità 21035 del 2 luglio 2020);
- la comunicazione di AAE al MASE e a E-Control del 30 luglio 2020 (prot. Autorità 24955 del 31 luglio 2020);
- la lettera dell’Autorità e E-Control a TERNA e APG (di seguito: i TSO) del 28 settembre 2020 (prot. Autorità 30536 del 28 settembre);
- la comunicazione di TERNA all’Autorità e E-Control del 3 novembre 2020 (prot. Autorità 35537 del 3 novembre 2020);
- la comunicazione di AAE all’Autorità del 23 dicembre 2020 (prot. Autorità 1437 del 13 gennaio 2021);
- la comunicazione di TERNA all’Autorità del 23 dicembre 2020 (prot. Autorità 2399 del 19 gennaio 2021);
- la comunicazione della Commissione europea a E-Control e al Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) del 30 marzo 2021 (prot. Autorità 14873 del 31 marzo 2021, di seguito: comunicazione 30 marzo 2021);

- la comunicazione del MASE all’Autorità del 17 marzo 2022 (prot. Autorità 11739 del 18 marzo 2022, di seguito: comunicazione 17 marzo 2022);
- la comunicazione della Commissione europea a E-Control e all’Autorità del 7 luglio 2022, (prot. Autorità 30074 dell’8 luglio 2022, di seguito: comunicazione 7 luglio 2022);
- la comunicazione di E-Control alla Commissione europea del 3 novembre 2022 (prot. Autorità 58502 del 15 novembre 2022, di seguito: comunicazione 3 novembre 2022);
- la comunicazione della Commissione europea all’Autorità e ad E-Control del 19 gennaio 2023, (prot. Autorità 0003721 del 19 gennaio 2023, di seguito: comunicazione 19 gennaio 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 37/2021/R/eel, l’Autorità ha rilasciato, in accordo con l’autorità di regolazione austriaca E-Control, parere favorevole al MASE rispetto alla richiesta, da parte della società Alpe Adria Energia S.r.l. (di seguito: AAE), per il rilascio di un’esenzione per un progetto di interconnessione tra Somplago (IT) e Würmlach (AT) (di seguito: *interconnector* Somplago - Würmlach) dal disposto:
  - dell’articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009, sostituito, a partire dal 1 gennaio 2020, dall’articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione;
  - dell’articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE, sostituito, a partire dall’1 gennaio 2020, dall’articolo 43 della Direttiva (UE) 2019/944, relativo alla disciplina in materia di unbundling, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- con la lettera 5 febbraio 2021, E-Control, anche per conto dell’Autorità, ha trasmesso alla Commissione europea, oltre alla propria bozza di decisione nazionale, la deliberazione 37/2021/R/eel, ivi incluso il relativo Allegato A (*Somplago (IT) – Würmlach (AT) Exemption application – Joint opinion of the National Regulatory Authorities ARERA and E-control*, di seguito: *Joint Opinion*), nonché il business plan del progetto di *interconnector* Somplago – Würmlach per i seguiti di competenza;
- la *Joint Opinion* rappresenta la posizione condivisa dell’Autorità e di E-Control in merito all’istanza di esenzione presentata dalla società AAE. In particolare, la *Joint Opinion* è suddivisa in tre parti:
  - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
  - Parte 2) recante l’esame congiunto dell’Autorità e di E-Control sulla ammissibilità della richiesta di esenzione alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente e della Relazione tecnico-economica allegata alla stessa richiesta;

- Parte 3) che contiene la valutazione congiunta dell’Autorità e di E-Control in merito all’istanza di esenzione, concessa dalla disciplina di cui all’articolo 19, comma 2, del regolamento (UE) 2019/943 e dall’articolo 43 della Direttiva 2019/944/UE, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 63 del suddetto regolamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- il 24 febbraio 2021 la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito web una comunicazione con cui informava della notifica di cui alla lettera 5 febbraio 2021, invitando i soggetti interessati a trasmettere eventuali osservazioni entro l'11 marzo 2021, non ricevendone alcuna;
- con comunicazione 30 marzo 2021, la Commissione europea ha inviato al MASE e ad E-Control una prima richiesta di informazioni complementari al fine di consentire una valutazione e una comprensione esaustive delle decisioni di esenzione;
- con la comunicazione 9 giugno 2021, il MASE ha trasmesso alla Commissione europea i chiarimenti richiesti con la comunicazione 30 marzo 2021;
- con la comunicazione 17 marzo 2022, il MASE ha trasmesso all’Autorità il decreto n. 239/EL-5/357/2022 del 7 marzo 2022 concernente l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’*interconnector* Somplago – Würmlach;
- con la comunicazione 7 luglio 2022, la Commissione europea ha inviato all’Autorità e ad E-Control una ulteriore richiesta di informazioni;
- con la lettera 22 aprile 2022, l’Autorità ha informato la Commissione europea che, in Italia:
  - Il MASE, allora responsabile del rilascio dell’esenzione, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento e attendere l’esito positivo dell’iter autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio del progetto di interconnessione prima di sottoporre alla Commissione europea la propria bozza di decisione. Ciò in base alla previsione dell’articolo 2 del decreto 21 ottobre 2005 che prevede che l’esenzione possa essere concessa solo una volta concluso positivamente l’iter autorizzativo;
  - l’articolo 26 del decreto legislativo 210/2021 prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore (26 dicembre 2021), l’Autorità *decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un’esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019*, trasferendo quindi all’Autorità la competenza a concedere e modificare le esenzioni a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
- con la comunicazione 3 novembre 2022, E-Control, anche per conto dell’Autorità, ha trasmesso alla Commissione europea i chiarimenti richiesti con la comunicazione 7 luglio 2022;

- con comunicazione 19 gennaio 2023, la Commissione europea ha inviato all’Autorità e a E-Control una ulteriore richiesta di informazioni;
- con la lettera 8 febbraio 2023, l’Autorità, anche per conto di E-Control, ha trasmesso alla Commissione europea i chiarimenti richiesti con la comunicazione 19 gennaio 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la decisione C(2023) 2822 final, la Commissione europea:
  - ha espresso parere favorevole rispetto al contenuto della *Joint Opinion* notificata dall’Autorità e da E-Control ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
  - prevede che l’Autorità e E-Control includano nelle rispettive decisioni una *valutazione dell’aderenza al principio di solidarietà energetica al fine di garantire che esso sia pienamente rispettato*;
  - *tenuto conto delle misure di salvaguardia introdotte per impedire che il richiedente abusi della proprietà dell’interconnettore a proprio vantaggio e che l’esenzione dalle norme in materia di rendite di congestione comporti entrate eccessive, ritiene che, sulla base delle informazioni ricevute, possa essere concessa un’esenzione dall’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dall’articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943*;
  - ha richiesto di essere informata a seguito dell’adozione delle decisioni finali da parte dell’Autorità e di E-Control ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943;
- Come confermato nella causa C-848/19 P29, la Corte di giustizia dell’Unione europea *ha concluso che il principio di solidarietà energetica comporta un obbligo generale, da parte dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito dell’esercizio delle rispettive competenze, di tener conto degli interessi altrui. In particolare, gli Stati membri devono cercare, nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze a titolo della politica energetica, di evitare di adottare misure atte ad incidere sugli interessi dell’Unione e degli altri Stati membri, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, la sostenibilità economica e politica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento o dell’approvvigionamento stesso, al fine di farsi carico della loro interdipendenza e solidarietà di fatto*;
- La *Joint Opinion* non valutava esplicitamente il rispetto di tale principio e si rende quindi necessaria un’integrazione. Al riguardo, come anche evidenziato dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 2822 final:
  - date le dimensioni limitate del progetto e il fatto che questo migliora la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione, non vi è motivo di ritenere che possa incidere negativamente sul principio di solidarietà energetica;

- il progetto è incluso nel *Regional Investment Plan 2017 - Continental Central South* e nel *ENTSO-E's 10-year network development plan* (sui quali vi sono state ampie possibilità di consultazione), confermando che l'infrastruttura in questione soddisfa i principali obiettivi europei in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, integrazione del mercato e sostenibilità;
- i portatori di interessi, compresi gli Stati membri, hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'esenzione richiesta e consultata dalla Commissione europea nell'ambito delle proprie valutazioni ai fini del rilascio della decisione, non ricevendo alcuna osservazione.

**RITENUTO CHE:**

- non vi sono indicazioni che l'*interconnector* Somplago – Würmlach possa incidere negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla sostenibilità economica o politica dell'UE o degli Stati membri, e che pertanto sia rispettato il principio di solidarietà energetica;
- la *Joint Opinion* debba essere aggiornata per tenere in debita considerazione le indicazioni della Commissione europea in riferimento al principio di solidarietà energetica di cui alla decisione C(2023) 2822 final e le tempistiche aggiornate degli sviluppi di rete in Austria;
- la decisione in merito alla concessione dell'esenzione richiesta dalla società AAE rientri a pieno titolo nei compiti dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 210/2021 e che, pertanto, la *Joint Opinion* debba essere aggiornata per assumere valore formale di decisione;
- sia pertanto opportuno adottare in accordo con E-Control il testo della *Joint Decision*

**DELIBERA**

1. di approvare il documento aggiornato "*Somplago (IT) – Würmlach (AT) Exemption Application – Joint Decision of the National Regulatory Authorities ARERA and E-Control*" a seguito della decisione C(2023) 2822 final della Commissione europea, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a E-Control, alla Commissione europea e ad ACER;

3. di pubblicare il presente provvedimento con il relativo Allegato A a valle della verifica con la società Alpe Adria Energia S.r.l. riguardo la confidenzialità delle informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*